



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ
DIVISIONE II – SOCIETÀ FIDUCIARIE E DI REVISIONE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 23 novembre 1939, n. 1966 recante *Disciplina delle società fiduciarie e di revisione*;

VISTO il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, recante *Norme per l'attuazione della legge 23 novembre 1939, n. 1966, circa la disciplina delle società fiduciarie e di revisione* ed, in particolare, l'art. 3, primo comma, che consente di disporre ispezioni periodiche e straordinarie dell'amministrazione sociale, affidate a funzionari governativi;

VISTO l'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 1986, n. 430, che consente di disporre ispezioni periodiche o straordinarie, avvalendosi, ove occorra, dell'opera di esperti con onere a carico delle società, anche al fine di controllare che siano rimosse situazioni di irregolarità;

VISTO il decreto ministeriale 16 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 1995 n. 29 recante *Elementi informativi del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione e disposizioni di vigilanza*;

VISTO il decreto ministeriale 31 luglio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 2023, n. 187, concernente *Modifiche al decreto 18 giugno 1993 recante Istituzione di un elenco di esperti per l'affidamento di incarichi ispettivi presso società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione* ed, in particolare, l'art. 5, secondo comma, che dispone l'obbligo di acquisizione di una specifica formazione ai fini dell'inserimento nell'elenco, le cui modalità sono stabilite con provvedimento del Ministero delle imprese e del made in Italy;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, recante *Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, recante *Codice in materia di protezione dei dati personali* ed il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante *Codice dell'amministrazione digitale*;



VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190, e successive modificazioni e integrazioni, recante *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione con modificazioni del decreto legge 18 maggio 2006 n. 181, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri*", con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 2021 n. 260, contenente il regolamento di organizzazione degli uffici dirigenziali di livello generale del Ministero dello sviluppo economico, in attuazione del decreto legge 1 marzo 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 2 e 11;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n.173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*, ed in particolare l'articolo 2, con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

VISTO il decreto ministeriale del 27 ottobre 2021 di graduazione degli uffici dirigenziali di livello generale, registrato alla Corte dei conti in data 1 dicembre 2021 al n. 1022;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 novembre 2021 recante *Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale* registrato alla Corte dei Conti in data 29 dicembre 2021 con n. 1097;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2023, registrato alla Corte dei Conti il 2 marzo 2023 con il n. 250, con il quale è stato conferito al Dott. Giulio Mario Donato l'incarico di Direttore generale della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società del Ministero delle imprese e del made in Italy;

CONSIDERATO che l'art. 5, secondo comma, del predetto decreto ministeriale 31 luglio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 2023, n. 187, concernente *Modifiche al decreto 18 giugno 1993 recante Istituzione di un elenco di esperti per l'affidamento di incarichi ispettivi presso società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione* dispone che l'acquisizione della formazione per l'iscrizione nell'elenco, avvenga secondo modalità stabilite con successivo provvedimento di questo Ministero;

RITENUTO in attuazione del citato art. 5, secondo comma, del suddetto decreto ministeriale, di definire, con il presente provvedimento, le modalità di assolvimento degli obblighi formativi necessari ai fini dell'iscrizione nell'elenco di esperti per il conferimento degli incarichi ispettivi presso società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione;



DECRETA

Art.1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Sono istituiti i percorsi formativi obbligatori per l'inserimento nell'elenco di esperti per l'affidamento di incarichi ispettivi presso società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione.
2. I corsi di formazione sono finalizzati all'acquisizione delle competenze necessarie al corretto espletamento dell'attività ispettiva, la normativa tecnica sull'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione e relative disposizioni di vigilanza, e la vigente disciplina legislativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

Art.2

(Organizzazione dei corsi di formazione)

1. I corsi di formazione, da svolgersi anche in modalità e-Learning, sono organizzati a cura della *Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società* in collaborazione con la *Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio* e la Guardia di Finanza.
2. Gli incarichi di docenza sono conferiti anche a professionisti esterni con specifiche competenze nelle materie oggetto della formazione.
3. L'amministrazione si riserva di stabilire con successivo provvedimento, anche sulla base delle risorse disponibili, il numero massimo dei partecipanti e le relative le modalità di selezione.

Art.3

(Accertamento delle competenze ed iscrizione nell'elenco)

1. La frequenza dei corsi di cui all'art. 2 è obbligatoria, la presenza è rilevata anche attraverso le piattaforme didattiche in uso.
2. Al termine del percorso formativo sono previste una o più prove finali, erogate anche in ambiente virtuale. Il candidato che supera le prove con esito favorevole è iscritto nell'elenco di esperti per l'affidamento di incarichi ispettivi presso società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione.
3. L'iscrizione ha la durata di anni tre.
4. Ai fini di un parziale assolvimento dell'obbligo formativo è valida la partecipazione, debitamente certificata, a corsi di formazione in materia di normativa antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo frequentati presso altre amministrazioni, ordini professionali e università.

Art.4

(Disposizioni finali)

1. I soggetti iscritti nell'elenco già tenuto ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno 1993 e coloro che hanno finora espletato incarichi ispettivi di cui al decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233



convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430, sono esonerati dagli obblighi formativi ed iscritti a domanda nell'elenco di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2023.

2. L'esito positivo della selezione e l'inserimento nell'elenco degli esperti non generano in alcun modo l'obbligo di conferimento dell'incarico.

Il presente decreto è pubblicato, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it.

IL DIRETTORE GENERALE
(Giulio Mario DONATO)